



## IMPOSTE INDIRETTE

### **Linee guida della Delega fiscale per le imposte indirette**

di Luigi Scappini

In collaborazione scientifica con  
Pirola  
Pennuto  
Zei

Corso di 18 incontri

**Diritto Tributario Base**

Scopri di più

La L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2023, si occupa anche di **imposte indirette**, indicando le linee guida di intervento, a cui dovrà attenersi il Governo delegato ad adottare (entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge) uno o più decreti legislativi finalizzati alla **revisione del sistema tributario**.

L'[articolo 10, L. 111/2023](#), individua, infatti, i **principi**, nonché i **criteri direttivi** specifici, relativi ai **tributi indiretti** (diversi dall'Iva), con specifico riferimento:

- all'imposta di **registro**;
- all'imposta sulle **successioni e donazioni**;
- all'imposta di **bollo**;
- alle **tasse automobilistiche**.

La riforma dovrà sempre tener conto degli obiettivi cardine da realizzare, consistenti nel cercare di **razionalizzare e semplificare** il sistema tributario, attraverso:

- la **riduzione** degli **adempimenti** a carico dei contribuenti e;
- l'**abrogazione** dei **d. micro-tributi** che non influiscono sul gettito erariale.

In particolare, per quanto riguarda le imposte indirette, la legge delega prevede la **razionalizzazione** della disciplina dei **singoli tributi**, fattispecie che può avvenire anche tramite **l'accorpamento** (o la **soppressione**) di alcune casistiche imponibili o, in alternativa, tramite una **revisione** della **base imponibile** o della **misura dell'imposta applicabile**.

Con specifico riferimento, invece, all'**imposta sulle successioni** e a quella di **registro**, viene prevista la possibilità di introdurre un **sistema di autoliquidazione** dal momento che, ad oggi, tali imposte vengono liquidate da parte degli uffici finanziari. Attualmente, infatti, il sistema autoliquidatorio sussiste:

- nell'**ambito delle successioni**, per le imposte ipotecarie e catastale, per l'imposta di



- bollo, per i tributi speciali catastali e per le tasse ipotecarie;
- per **alcuni contratti soggetti all'imposta di registro** e altri tributi collegati.

Sempre in riferimento all'imposta di **registro**, viene prevista la **rivisitazione** delle **modalità applicative** con specifico riferimento agli **atti giudiziari**, con il fine non solo di **semplificare il procedimento**, ma di richiedere il tributo preventivamente alla **parte soccombente**, se agevolmente identificabile.

Cardine della riforma, relativamente ai tributi indiretti, sarà l'**introduzione** di un'**imposta sostitutiva, eventualmente** in misura **fissa**, dell'imposta di **bollo**, delle imposte **ipotecaria e catastale**, dei **tributi speciali catastali** e delle tasse **ipotecarie**, per gli **atti assoggettati all'imposta di registro** e all'imposta sulle **successioni** e donazioni e per le **conseguenti formalità** da eseguire presso il Catasto e i registri immobiliari.

L'esigenza nasce dalla struttura stessa delle imposte: se da un lato, infatti, oggetto dell'imposta ipotecaria sono le **formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione** eseguite nei pubblici registri immobiliari, dall'altro oggetto dell'imposta catastale sono le **volture catastali degli immobili trasferiti**, il che rende complessa e di difficile gestione la loro applicazione.

La previsione di un'**unica obbligazione tributaria**, da cui ne deriverebbe anche la semplificazione del prelievo, soprattutto nell'ipotesi di tassazione in misura fissa, rappresenterebbe il raggiungimento dei principi cardine della riforma fiscale.

L'obiettivo è quello di intervenire sui tributi che insistono sugli **atti di trasferimento di immobili** (siano essi a titolo oneroso o gratuito), nonché sulle connesse formalità (quali la trascrizione e la voltura catastale) che spesso **sono previsti e corrisposti in misura fissa**, in quanto funzionali alla remunerazione di un servizio reso.

Anche le **tasse automobilistiche** rientrano nella riforma, anche in questo caso con l'obiettivo di una loro **razionalizzazione e semplificazione** in termini di prelievo, a cui si aggiunge anche una **valutazione** in merito alla possibilità di un **progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica** per le **autovetture** e gli **autoveicoli** destinati al **trasporto promiscuo di persone e cose**, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.

**Infine**, quali prospettive future generali, vi sono quelle di una **riduzione**, nonché di **semplificazione**, degli **adempimenti** a carico dei contribuenti, anche mediante l'introduzione di **nuove soluzioni tecnologiche** e il **potenziamento** dei **servizi telematici**, a cui si aggiunge anche l'obiettivo di semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione, anche **mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento**.